



COMUNE DI PINO D'ASTI

UFFICIO TECNICO

CAP 14020 – Vicolo Mondo n. 1 – Tel. – Fax. 011 9925424

E-mail: ufficiotecnico@comune.pinod'asti.at.it

PEC: pino.dasti@cert.ruparpiemonte.it

sito: www.comune.pinod'asti.at.it

AVVISO IMPORTANTE PER I PROPRIETARI DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE PUBBLICHE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RENDE NOTO CHE

con propria Ordinanza n° 1 del 06/11/2023,

VISTI gli artt. n. 15 (Atti vietati), n. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), n. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), n. 29 (Piantagioni e siepi), n. 31 (Manutenzione delle ripe), n. 210 – comma 2 – Lett. a) (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale), n. 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e quanto disposto nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e loro ss.mm.ii.;

VISTO inoltre il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

SI ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, di provvedere, **entro il 05 DICEMBRE 2023**, ad effettuare tutte le opere necessarie alla manutenzione delle aree confinanti con le suddette strade ed in particolare:

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, di provvedere, **entro trenta giorni dalla pubblicazione**, ad effettuare tutte le opere necessarie alla manutenzione delle aree confinanti con le suddette strade ed in particolare:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
- a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strade,
- a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nella cunetta stradale o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- rimuovere qualsivoglia elemento che abbia funzioni di recinzione (genericamente costituite da paletti metallici e fili) posto nelle banchine stradali, installati per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo che costituisce intralcio alla svolgimento delle operazioni di trinciatura delle banchine stradali, riposizionandoli a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal ciglio stradale ed in ogni caso sul lato opposto dei fossi stradali.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza delle presenti disposizioni:

- si provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle operazioni necessarie mediante idonee attrezzature e mezzi d'opera addebitando le spese sostenute agli inadempienti
- si provvederà ad irrogare le relative sanzioni, nelle modalità e termini previsti dalla Legge;
- si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Aldo Maria MARCHISIO